



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA N. 42 /2015

Loc. Le Dune, fraz. S. Leone (Comune di Agrigento) - Rinvenimento presunto ordigno bellico ed interdizione specchio acqueo ed area demaniale marittima

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di P. Empedocle:

- VISTA:** la segnalazione pervenuta a questo comando il 22/07/2015 circa la presenza di un presunto ordigno bellico, parzialmente emerso dall'acqua, di forma sferica, a circa 20 metri dalla battigia, su un fondale di tipo sabbioso, nel tratto di mare antistante la 4/5^a traversa in loc. Le Dune, fraz. S. Leone (Comune di Agrigento), approssimativamente nel punto di coordinate Lat. 37° 14',46N - Long. 013° 36',29E, in prossimità del relitto di un aereo già noto e individuato;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 22/2010 del 16/08/2010 (*Relitto di aereo nel tratto di mare antistante S. Leone*);
- VISTI:** l'art. 15 della L. 24/02/1992 n. 225 (*Istituzione del servizio nazionale della protezione civile*) e l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- VISTI:** gli art. 17, 18, 28, 30, 81, 1231, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (*Codice della Navigazione*) e gli art. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (*Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione*);
- RITENUTO:** necessario adottare misure per la tutela della pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia ambientale, al fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;
- VISTO:** l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (*Disposizioni per lo sviluppo economico e la semplificazione*) che recita: *'Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte di amministrazioni ed enti pubblici'*;

RENDE NOTO:

che a circa 20 metri dalla battigia, su un fondale di tipo sabbioso, nel tratto di mare antistante la 4/5^a traversa in loc. Le Dune, fraz. S. Leone (Comune di Agrigento), approssimativamente nel punto di coordinate Lat 37° 14',46N - Long. 013° 36',29E (come da planimetria in **ALL. 1**, parte integrante del presente provvedimento), in prossimità del relitto di un aereo già noto e individuato, è stata segnalata la presenza di un presunto ordigno bellico, parzialmente emerso dall'acqua, di forma sferica;

ORDINA:



Art. 1 (Disciplina per la sicurezza della navigazione, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale)

- 1.1 E' fatto divieto di divieto di transito, sosta, navigazione, ancoraggio, pesca, balneazione, sorvolo (a quota inferiore a 200 metri), atterraggio ed ogni altra attività di superficie e subacquea entro un raggio di 100 metri dal presunto ordigno bellico (meglio evidenziato nella planimetria in **ALL. 1**, parte integrante del presente provvedimento).
- 1.2 In occasione di transito, sosta, navigazione, ancoraggio, pesca, balneazione, sorvolo (a quota inferiore a 200 metri), atterraggio ed ogni altra attività di superficie e subacquea, nei casi consentiti, in prossimità dell'area demaniale e dello specchio acqueo interdetti, è fatto obbligo di:
 - 1.2.1 attenersi scrupolosamente e senza indugio, per motivi di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, ad ogni ulteriore disposizione impartita vie brevi dall'Autorità di P.S., dall'Autorità Marittima o dalle altre amministrazioni preposte;
 - 1.2.2 prestare la massima cautela e prudenza;
 - 1.2.3 valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive di sicurezza suggerite dalla perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale.
- 1.3 E' fatto obbligo al Comune di Agrigento, ai sensi dell'art. 15 della L. 24/02/1992 n. 225 e dell'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, di provvedere all'installazione ed al mantenimento di cartelli monitori ed idonee misure interdittive fisiche atte ad impedire l'accesso all'area demaniale marittima interdetta, al fine di garantire la sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

Art. 2 (Esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni)

- 2.1 I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizi di pronto soccorso ed emergenza, nonché a personale e mezzi dei servizi preposti delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza, o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area interessata.
- 2.2 Per motivi di sicurezza, il personale di cui al presente articolo dovrà segnalare all'Autorità di P.S. o all'Autorità Marittima, nei casi previsti, la propria presenza nell'area interessata e, comunque, dovrà sempre prestare la massima cautela.

Art. 3 (Norme sanzionatorie)

- 3.1 I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
 - 3.1.1 art. 1161, 1164, 1174, 1231 del *Codice della Navigazione*;
 - 3.1.2 art. 336-360, 650, 651, 658-660, 673 del *Codice Penale*;
 - 3.1.3 art. 7-24 del D. Lgs. 09/01/2012 n. 4;
 - 3.1.4 art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
 - 3.1.5 art. 53 del D.Lgs. 18/07/2005 n. 171.
- 3.2 I trasgressori saranno responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 4 (Entrata in vigore dell'Ordinanza e norme finali)



- 4.1** La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:
- 4.1.1** pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
- 4.1.2** affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- 4.2** La diffusione della presente Ordinanza, al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione, sarà altresì assicurata mediante inoltre a:
- 4.2.1** Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione, per l'affissione all'albo pretorio online;
- 4.2.2** Prefettura di Agrigento, Regione Siciliana - Ufficio periferico demanio marittimo di P. Empedocle e Gela, Genio Civile Regionale di Agrigento, altre pubbliche amministrazioni interessate;
- 4.2.3** mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione, per l'opportuna valorizzazione;
- 4.2.4** Amministrazione Comunale di Agrigento, cui è fatto obbligo di esporla in luogo visibile in prossimità dell'area demaniale marittima interessata.
- 4.3** La presente Ordinanza sarà trasmessa alle competenti autorità per la richiesta di emissione di apposito "Avviso ai naviganti".
- 4.4** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 22/07/2015

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Massimo DI MARCO



© 2015 Google

Google earth